

Nota interpretativa sull'art. 1, comma 3 del DM di ricostituzione del Consiglio Superiore di Sanità 2025–2028

*****Oggetto: ** Nota interpretativa sull'art. 1, comma 3 del Decreto Ministeriale di ricostituzione del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2025–2028 – Inclusione del Presidente della FNOB tra i componenti di diritto***

Abstract

Questa nota interpretativa affronta un tema di chiarezza istituzionale: la presenza del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) tra i membri di diritto del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), l'organo tecnico-consultivo più autorevole del Ministero della Salute.

Il recente decreto ministeriale del 29 maggio 2025 ha disposto la ricostituzione del CSS per il triennio 2025–2028. Tra i componenti di diritto vengono indicati, genericamente, i presidenti delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 233 del 1946, così come modificato dalla legge n. 3 del 2018 (nota come "Legge Lorenzin").

Nel testo del decreto, però, non vi è un elenco nominativo completo di tali presidenti, e non è esplicitamente menzionato il Presidente della FNOB. Questo ha sollevato il dubbio circa la sua effettiva inclusione tra i membri di diritto.

Attraverso un'analisi dei riferimenti normativi, la presente nota dimostra che la FNOB è stata formalmente riconosciuta dalla Legge 3/2018 come una delle Federazioni nazionali delle professioni sanitarie. Pertanto, il suo Presidente deve essere considerato a pieno titolo tra i componenti di diritto del Consiglio Superiore di Sanità, al pari dei Presidenti di FNOMCeO, FOFI, FNOPI e delle altre Federazioni citate dalla legge.

Premessa

Il Decreto del Ministro della Salute recante la ricostituzione del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) per il triennio 2025–2028, pubblicato in data 29 maggio 2025, all'articolo 1, comma 3, stabilisce che:

"Sono, altresì, membri di diritto del Consiglio superiore di sanità i presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3."

Riferimenti normativi

L'articolo 8 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 è stato oggetto di una riforma sostanziale ad opera della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ("Legge Lorenzin"), che ha previsto, tra le altre disposizioni, la ricostituzione e istituzione delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. In particolare, l'art. 4, comma 1, della Legge 3/2018 ha espressamente introdotto al comma 1 dell'art. 8 la seguente lettera:

"m) Federazione nazionale degli ordini dei biologi"

Tale previsione colloca la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) tra le Federazioni riconosciute per legge e, pertanto, integrate a pieno titolo nel sistema ordinistico delle professioni sanitarie.

Interpretazione sistematica

Alla luce di quanto sopra, il combinato disposto tra:

- l'articolo 1, comma 3 del DM di ricostituzione del CSS,
- l'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 233/1946 (come modificato dalla Legge 3/2018),

porta a concludere che il Presidente della FNOB è componente di diritto del Consiglio Superiore di Sanità, al pari dei Presidenti delle altre Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.

Conclusioni

La mancata elencazione esplicita del Presidente della FNOB tra i membri di diritto del CSS nel corpo del decreto ministeriale non pregiudica in alcun modo il diritto alla partecipazione, che risulta garantito dalla chiara formulazione normativa di rango primario.

Eventuali interpretazioni restrittive sarebbero in contrasto con il principio di legalità, con il dettato letterale della legge 3/2018 e con il principio di equa rappresentanza delle professioni sanitarie all'interno degli organi consultivi del Ministero della Salute.